



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*DIVISIONE I – CONSULENZA, CONTENZIOSO, FORMAZIONE DEL
PERSONALE ISPETTIVO E AFFARI GENERALI*



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

**Partenza - Roma, 17/06/2008
Prot. 25 / I / 0007997**

Alla Segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del Lavoro
Via C. Colombo, 456
000145 Roma

Oggetto: interpello ex art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – corretta interpretazione dell'art.1 comma 53 della Legge 24 Dicembre 2007, n.247 – Collocamento obbligatorio nel settore edile.

Con riferimento alla richiesta di interpello in oggetto, relativa alla precisazione del significato e delle accezioni di “cantiere edile” e “settore edile”, si rappresenta che ogni chiarimento è già contenuto nella nota prot. n. 12/III/7167 del 02/04/2008 della Direzione Generale del Mercato del Lavoro di questo Ministero che si allega in copia.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Danilo Papa



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
DIVISIONE III

Via Cesare de Lollis, 12 - 00185 Roma

prot. n. 12/III/7167
del 2/04/2008

**Agli Assessori Regionali del
Lavoro**

**Agli Assessori Provinciali del
Lavoro**

**Ai Servizi Provinciali del Lavoro
Collocamento obbligatorio**

**Alla Regione Siciliana -
Assessorato al Lavoro e
Previdenza Sociale
Ispettorato del Lavoro di Palermo**

**Alla Provincia Autonoma di
Bolzano**

Assessorato al Lavoro di Bolzano

**Alla Provincia Autonoma di
Trento**

Assessorato Lavoro di Trento

**Al Presidente Nazionale
dell'ANCE Roma**

**Al Presidente Nazionale CNA
Costruzioni - Roma**

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Esclusioni per il settore edile previste dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". Ulteriori istruzioni operative.

La scrivente Direzione Generale, con nota del 29/1/2008 prot. n. 13/III/002256 ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 53, della Legge n. 247/07 il quale ha previsto che i datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. n. 68/99 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di quel settore.

Questa Direzione Generale, con successiva nota del 4/2/2008 prot. n. 13/III/2648, ha altresì precisato che, limitatamente al corrente anno, non è sanzionabile il datore di lavoro del settore edile che, per effetto della disposizione di cui sopra, risulta avere, alla data del 1

gennaio 2008, una base di computo inferiore a 15 dipendenti e che abbia trasmesso, oltre il termine previsto dal D.M. 11/11/1999, il prospetto informativo previsto dall'art. 9, comma 6, della L. n. 68/99.

Le continue sollecitazioni da parte dei Servizi provinciali preposti al collocamento obbligatorio inducono questa Amministrazione a fornire ulteriori indicazioni volte ad una uniformità di comportamento riguardante l'applicazione della disposizione di cui trattasi.

In via preliminare occorre, quindi, individuare quale sia il datore di lavoro, appartenente al settore edile, che possa beneficiare dell'esclusione di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 247/2007, e quale sia la corretta definizione da attribuire al termine "cantiere".

A tal fine si ritiene di poter utilizzare il contenuto del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 che effettua nell'allegato I° l'elencazione dei lavori edili o di ingegneria civile svolti nei cantieri.

Pertanto potrà rientrare nel campo di applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge 247/2007, il datore di lavoro che svolge, nell'ambito dei cantieri edili, quelle attività individuate nell'allegato I° del citato D. Lgs 494/96, che risulta iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile e che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali sempre come impresa edile.

Si fa, infatti, presente che solamente l'atto di iscrizione nel registro delle imprese ha valore di pubblicità legale e testimonia l'esistenza dell'impresa, l'attività esercitata e gli eventi che durante la sua sopravvivenza hanno rilievo giuridico.

Pertanto, il datore di lavoro, così come individuato, dimostrerà l'appartenenza al settore edile, ai fini dell'esclusione di cui trattasi, solamente se si trova nella condizione di cui sopra, non rilevando fattispecie diverse, quali ad esempio: il possesso dei codici Ateco relativi alle costruzioni (a meno che gli stessi non corrispondano alle medesime attività di cui al predetto allegato I°), l'applicazione del C.C.N.L. dell'edilizia, l'iscrizione alla cassa edile.

Relativamente alla definizione di cantiere si fa rinvio alla definizione contenuta nel citato D.Lgs 494/96 di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) intendendo per cantiere "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I°".

Si invitano gli Enti in indirizzo a voler assicurare la massima sollecita diffusione della presente nota nei confronti degli operatori ed utenti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Stefano Patriarca